

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4566 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data pubblicazione: 09/03/2016

ORDINANZA

sul ricorso 1032-2012 proposto da:

COMUNE CASTELVETRANO 81001210814, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MURA AURELIE 7/C, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO FADDA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE GIACALONE, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SAISEB ITALIANA STRADE EDILIZIA BONIFICHE SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3509/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 15/06/2011, depositata il 05/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2016 dal Consigliere

Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l'Avvocato SALVATORE GIACALONE, difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi;

udito l'Avvocato GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, giusta delega allegata al verbale dell'Avvocato ARIETA, difensore del controricorrente, che si riporta ai motivi.

E' stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 5.9.011, ha respinto l'impugnazione proposta dal Comune di Castelvetrano contro il lodo del 24.5.04 con il quale il collegio arbitrale, nel dirimere la controversia insorta con S.A.I.S.E.B – Società per Azioni Italiana Strade Edilizia Bonifiche s.p.a. in relazione ad un contratto d'appalto avente ad oggetto l' ampliamento della rete fognaria ed il risanamento igienico della frazione di Marinella di Selinunte, lo aveva condannato a pagare alla società appaltatrice la somma di € 2.632.831,31 a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla sospensione dei lavori dovuta alla redazione di una perizia di variante e suppletiva che prevedeva opere aggiuntive per un importo eccedente il quinto d'obbligo.

La corte territoriale ha in primo luogo respinto il motivo di impugnazione con il quale il Comune aveva dedotto la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., rilevando che il collegio arbitrale aveva indagato la comune intenzione delle parti nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale ed era pervenuto alla conclusione che SAISEB non si fosse volontariamente accollata i maggiori costi derivanti dalla sospensione, sulla scorta di un' ampia e logica motivazione, non sindacabile nel merito; ha inoltre escluso che gli arbitri avessero fatto errata applicazione delle norme dettate in materia di tempestiva iscrizione delle riserve e quantificazione del danno ed ha osservato che, per tale parte, l'impugnazione era inammissibile, in quanto l'ente territoriale aveva contrastato in via del tutto generica gli accertamenti contenuti nel lodo, secondo cui non ricorreva né l'ipotesi di decadenza contemplata dall'art. 54 R.d. n. 350/1985, essendosi in presenza del cd. "fatto dannoso continuativo", né quella di cui al successivo art. 64, non avendo il Comune contestato che il conto finale era stato sottoscritto dall'appaltatrice con riserva esplicitata su un foglio ripilogativo separato.

2)La sentenza è stata impugnata dal Comune di Castelvetrano con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui SAISEB ha resistito con controricorso.

2.1)Con il primo motivo il Comune, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., oltre che vizio di motivazione della sentenza impugnata, contesta che la motivazione del lodo arbitrale fosse idonea e rispettosa delle regole di diritto dettate in tema di interpretazione del contratto e ribadisce che SAISEB aveva accettato di eseguire lavori extracontrattuali, accollandosi i maggiori oneri connessi all'inevitabile protrarsi dei tempi dell'appalto, ottenendo in cambio l'affidamento a trattativa privata dei lavori medesimi, costituenti un nuovo lotto funzionale, mercé l'approvazione della perizia di variante.

2.2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 53, 54 e 64 R.d. n. 350/1865, il ricorrente sostiene: a) che SAISEB – che aveva iscritto riserva soltanto il 30.6.94, in occasione della contabilizzazione del 5° SAL – avesse sin dal novembre del '93, all'atto dell'emissione del 4° SAL, piena contezza dell'oggettiva configurabilità di una pretesa per compensi aggiuntivi da far valere nei confronti della stazione appaltante, in quanto la sospensione dei lavori era stata disposta in attesa dell'approvazione di una perizia di variante e suppletiva che si riferiva ad opere extraprogettuali in massima parte già eseguite e per un importo superiore al quinto d'obbligo; b) che SAISEB non aveva confermato né esplicitato le riserve nello stato finale dei lavori.

2.3) Con il terzo motivo, denunciando vizi di motivazione ed ulteriori violazioni di legge, il Comune lamenta che la corte del merito abbia dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione, con i quali aveva contestato la misura dei danni e degli interessi liquidati dal collegio arbitrale.

3) Tutti motivi appaiono inammissibili.

Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e


Corte di Cassazione - copia non ufficiale

correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (cfr., fra molte, Cass. nn. 10809/015, 18136/013, 6028/07).

Il Comune ricorrente avrebbe perciò dovuto evidenziare le ragioni per le quali la corte d'appello aveva errato sia nell'escludere che gli arbitri avessero violato i principi che presiedono all'interpretazione dei contratti sia nel dichiarare inammissibili, per genericità, i motivi di impugnazione con i quali era stata dedotta la violazione da parte del collegio arbitrale delle norme di cui agli artt. 54 e 64 del R.d. n. 350/1865.

I primi due mezzi di censura consistono, per contro, nell'illustrazione meramente assertiva (ovvero compiuta senza alcun riferimento a specifici atti e documenti di causa) di doglianze volte a contestare unicamente la pronuncia arbitrale (il cui contenuto, peraltro, non è stato richiamato neppure in minima parte).

Il terzo mezzo di censura, oltre a presentare i medesimi profili di inammissibilità, attiene invece a questioni che il Comune sostiene di aver dedotto con motivi di impugnazione che sarebbero stati dichiarati inammissibili, ma che in realtà la corte d'appello non ha esaminato: ne consegue che rispetto a tali questioni il ricorrente avrebbe, se mai, dovuto denunciare un vizio di omessa pronuncia.

Si dovrebbe pertanto concludere per l'inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non utilmente contrastate dal ricorrente nella memoria depositata.

Va ricordato che, in tema di interpretazione dei contratti, l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice del merito e, dunque, nel caso di arbitrato, agli arbitri; alla corte d'appello investita dell'impugnazione ex art. 829 c.p.c. (con la quale possono farsi valere solo ragioni di nullità della pronuncia arbitrale) non compete, invece, un riesame del merito, ma solo un controllo in ordine alla legittimità del lodo, annullabile sul punto o nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per attribuire al contratto un determinato contenuto, oppure per violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.

Va escluso, pertanto, che il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha respinto l'impugnazione possa essere fondato sulla denuncia dei medesimi vizi che (asseritamente) invalidano la pronuncia arbitrale, non potendo imputarsi al giudice cui spetta esclusivamente il controllo di legittimità del lodo di aver travisato i fatti o di aver violato le norme che presiedono all'interpretazione dei contratti (ovvero di aver erroneamente valutato il merito della controversia).

Il sindacato di legittimità che questa Corte, a sua volta, esercita sulla sentenza del giudice dell'impugnazione ex art. 829 c.p.c. resta in conseguenza limitato al riscontro della conformità a legge e della logicità della motivazione con cui detto giudice ha ritenuto insussistenti le dedotte ragioni di nullità del lodo (Cass. 18136/013, 13511/07, 23670/06, 23900/04).

Ciò premesso, il collegio non può che ribadire le considerazioni già svolte dalla relatrice in ordine all'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso.

Il primo, infatti, lungi dall'evidenziare vizi propri della sentenza impugnata, contesta la congruità dell'accertamento (non compiuto dalla corte d'appello) in ordine "alla comune intenzione delle parti" e, dopo essersi diffuso nella ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alla controversia, denuncia vizi di errata valutazione delle risultanze istruttorie e/o di violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. riconducibili

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esclusivamente alla pronuncia arbitrale, risolvendosi, in definitiva, nella richiesta di un'interpretazione del contratto diversa da quella operata dagli arbitri.

Può aggiungersi che la censura, fondata su atti e documenti (il lodo, il contratto d'appalto, la perizia di variante) il cui contenuto non è richiamato neppure in minima parte, che non sono stati allegati al ricorso e dei quali non è neppure indicata l'esatta collocazione processuale all'interno dei fascicoli di parte o di quello d'ufficio, risulterebbe inammissibile, per violazione dell'art. 366 I comma nn. 4 e 6 c.p.c., anche nel caso in cui la si potesse interpretare come volta a prospettare l'erroneità della motivazione in base alla quale il giudice dell'impugnazione ha escluso che ricorressero le dedotte ragioni di nullità della decisione arbitrale.

Il secondo motivo di ricorso (pur volendo prescindere dalla sua rubrica, che non denuncia un *error in procedendo*, ma violazione degli artt. 53, 54 e 64 del R.d. n. 350/1865 e vizio di motivazione) rimprovera espressamente al giudice dell'impugnazione di "*essere incorso in un ulteriore errore nella applicazione delle norme di legge in materia di tempestività delle riserve*" e richiede unicamente un riesame dei fatti. Non si comprende, pertanto, come dalla sua lettura possa ricavarsi la prospettazione dell'erroneità del capo della decisione con il quale la corte territoriale ha dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, i corrispondenti motivi di impugnazione del lodo.

Ciò senza contare che ai fini dell'ammissibilità della predetta censura, il mezzo in esame, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto integralmente richiamare i motivi di impugnazione dichiarati inammissibili, onde consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di operare il dovuto controllo in ordine alla correttezza della statuizione assunta in rito dalla corte territoriale.

Il terzo motivo di ricorso, come si legge alla pag. 18 dell'atto, ripropone "*le ulteriori censure già ritualmente poste a fondamento dell'impugnazione per nullità del lodo .. e tuttavia immotivatamente dichiarate inammissibili dalla Corte d'appello di Roma*".

La sentenza impugnata non contiene però alcuna statuizione di inammissibilità delle censure, che non risultano aver formato oggetto di esame da parte del giudice dell'impugnazione del lodo.

Il ricorrente sostiene nella memoria di aver inadeguatamente utilizzato il termine "inammissibili", avendo in realtà inteso denunciare l'indebita pretermissione dei motivi.

Senonché, anche a voler dar seguito a tale assunto, il terzo mezzo di censura risulterebbe ugualmente inammissibile, posto che, sempre in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso ed al fine del controllo di legittimità demandato a questa Corte, il vizio di omessa pronuncia avrebbe dovuto essere dedotto mediante lo specifico richiamo dell'atto di impugnazione o, quantomeno, mediante la precisa indicazione della sua esatta collocazione processuale; ciò tanto più in quanto la mera elencazione delle doglianze compiuta dal ricorrente non consente di valutare se le stesse fossero state dedotte come autonome ragioni di nullità del lodo o non dovessero, piuttosto, ritenersi assorbite dalla pronuncia di rigetto e di inammissibilità dei motivi di nullità esaminati dalla corte d'appello.

Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, 14 gennaio 2016.

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale